



## TRIBUNALE DI MATERA

Decr. n. 70 / 2020.

### LINEE GUIDA VINCOLANTI in materia PENALE ex art. 83 c. 7 D.L. 18/2020

#### IL PRESIDENTE

Rilevato che l'11 maggio 2020 è prevista la fine del periodo di sospensione d'ufficio delle attività giurisdizionali ordinarie, stabilita ex lege per la prevenzione dei rischi di diffusione della pandemia da COVID-19, ed occorre riprendere l'attività giudiziaria nel pieno contemperamento tra le persistenti esigenze di tutela della salute, e la necessità di rispondere alla pressante domanda di giustizia;

Letto l'art. 83 D.L. 18/2020, il cui sesto comma prevede l'adozione, a cura dei capi degli uffici, di misure organizzative nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, <<per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria>>, ed il cui settimo comma indica le misure adottabili, ed in particolare:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso

la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 [ex DL 28/2020] nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

*h-bis*) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

Rilevato che le misure di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, sono state già adottate con precedenti decreti di questa presidenza, e con provvedimenti del dirigente amministrativo dell'Ufficio;

Rilevato che l'art. 83 prevede che i capi degli Uffici adottano i decreti "d'intesa con il Presidente della Corte d'appello", e che in data 28-4-2020 la Corte d'Appello, all'esito di incontri con i capi degli Uffici giudiziari, ha emanato le linee guida per la trattazione dei **processi penali** nel periodo successivo all'11 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020, prevedendo che nel settore penale:

<< - Nel periodo fino al 30.6.2020 (c.d. fase 2) si trattano con priorità tutti i processi pendenti con rito monocratico o collegiale a carico di imputati sottoposti a misure cautelari custodiali o misure di sicurezza o misure di prevenzione, per quanto possibile con modalità di udienza da remoto (Microsoft TEAMS) e sempre nei limiti delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti;

- per quanto possibile, tutti i processi penali pendenti in primo o secondo grado a carico di imputati sottoposti a misure cautelari coercitive o interdittive con modalità di udienza da remoto (Microsoft TEAMS) e sempre nei limiti delle disposizioni igienico sanitarie vigenti ed organizzative;

- si rinviando tutti i processi a piede libero pendenti fino al 30 giugno 2020, evitando il sovraccarico dei ruoli di udienza nel periodo pre-feriale dall' 1 al 25 luglio 2020;



- si rinviano al mese di luglio 2020 i processi secondo criteri di scaglionamento orario da graduare in base alla data del termine di prescrizione dei reati, alla data di iscrizione a ruolo, ai criteri di priorità previsti dai programmi di gestione approvati dal C.S.M.;
- si rinviano ad udienze post-feriali dal settembre 2020 in poi tutti gli altri processi;
- fino al 30 giugno 2020 possono essere trattati, su richiesta dell'accusa o della difesa, i processi ritenuti dal giudice di particolare urgenza nei seguenti limiti: *"grave e concreto rischio di dispersione o inquinamento della prova, in attuazione del principio basilare di conservazione della prova, individuato da data risalente (1992) dalle sentenze della Corte Costituzionale 254 e 255, sulla base degli artt. 24, 112 e 3 Costituzione".>>*.

Rilevato che le valutazioni di prudenza che sorreggono le linee guida indicate dalla Corte non possono non essere condivise, stante la situazione di altissimo rischio sanitario tuttora presente, e la persistente necessità di mantenere le misure prudenziali di distanziamento sociale e di protezione individuale per un periodo temporale ragionevolmente prolungato;

Considerato, altresì, che le misure di adeguamento alle esigenze di sicurezza e di prevenzione sanitaria delle aule del palazzo di giustizia di Matera, già richieste al Ministero, sono allo stato in attesa di approvazione e finanziamento da parte del Ministero, e quindi è ancor più necessario, fino alla loro installazione, ridurre i processi da trattare ai soli procedimenti assolutamente indispensabili, a tutela della salute di tutti i soggetti partecipanti all'attività processuale, oltretutto per elidere i rischi a carico della collettività;

Rilevato che successivamente alla conversione in legge del D.L. 18/2020, ad opera della legge 27/2020, è intervenuto il D.L. 30-4-2020 n. 28, pubblicato in G.U. dello stesso giorno, il quale ha modificato il quadro normativo di riferimento entro cui vanno a collocarsi i decreti organizzativi dei capi degli Uffici, soprattutto:

a) da un lato spostando in avanti il termine del 30 giugno 2020, portandolo al 31 luglio 2020, per cui il periodo da considerare nei decreti organizzativi ex art. 83 è attualmente quello intercorrente tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020;

b) dall'altro stabilendo – a modifica ed integrazione del disposto del comma 12-bis dell'art. 83 D.L. 18/2020, che *<<Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti>>*, in tal modo limitando grandemente l'utilizzabilità del sistema di trattazione del processo "da remoto", contemplata nel primo periodo del comma 12-bis;



Rilevato che a norma del disposto dell'art. 83, terzo comma, lettera b), prima parte, D.L. 18/2020, tra i procedimenti che rientrano nella competenza di questo Tribunale, vanno comunque trattati nel predetto periodo:

a) i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare e i procedimenti nei quali procedimenti nei quali nel periodo di sospensione ex lege (sino al 12.05.2020) o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, e per essi sono già stati previsti i criteri con decreto di questa presidenza n . 63 del 3-4-2020;

b) i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

c) i procedimenti di riesame relativi a misure cautelari reali, qualora ne facciano richiesta le parti;

Rilevato che la funzione primaria dell'adozione delle misure organizzative previste dal comma 6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, per espresso dettato normativo, è quella di <<evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>;

Ritenuto che pertanto, oltre alla astratta indicazione delle tipologie di procedimenti trattabili, che ha la funzione di limitare entro limiti di doverosa prudenza i carichi di udienza in ragione dei prevedibili tempi di trattazione del numero di persone coinvolte in ciascun processo, deve essere altresì necessariamente attribuita al giudice titolare del processo la verifica concreta della sussistenza delle condizioni che – appunto per il numero di persone presenti e tempi di durata – consentano la celebrazione del processo in sicurezza, senza <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>;

Ritenuto che – anche al fine di non paralizzare del tutto l'attività giurisdizionale, nel suddetto periodo, e di evitare di spostare in avanti nel tempo un numero di processi, che andrebbero a sommarsi a quelli sopravvenuti ed a quelli più urgenti, tale da creare in futuro condizioni insostenibili nelle udienze penali, con l'effetto quindi di traslare le condizioni di rischio che oggi si vogliono evitare ad un prossimo futuro – appare opportuno procedere alla trattazione dei procedimenti che per il numero minimo di soggetti coinvolti e la limitata durata non implicino rischi particolari per la salute delle persone e rispondano al requisito di evitare <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, come sarà verificato dal giudice titolare del processo;

Ritenuto che nella trattazione delle udienze in presenza di parti e di altri soggetti coinvolti nel processo è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine di stoffa, ed opportuno l'uso anche delle maschere a visiera, che creano un maggior isolamento dal rischio di contatto con le altre persone presenti, e che



saranno fornite dall'Ufficio ai magistrati, al personale di cancelleria ed ai collaboratori dell'Ufficio medesimo, se non già in possesso di ciascuno;

Viste le indicazioni dell'Autorità sanitaria sull'andamento del contagio ed i provvedimenti regionali recanti misure di prevenzione sanitaria, tra cui l'ordinanza n. 21/2020, del 3-5-2020, le cui indicazioni sono state peraltro già recepite nel decreto congiunto emesso dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica in data 21 aprile 2020;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia del 2-5-2020;

Ascoltati i magistrati dell'Ufficio, e visto il verbale di riunione ex 47-quater dei magistrati addetti all'area penale;

Viste le risultanze delle verifiche di igiene e sicurezza effettuate dall'RSPP e dal Medico competente del Tribunale responsabile della prevenzione, in ordine ai criteri di utilizzazione degli spazi del Palazzo di Giustizia, in rapporto al numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti, sia negli uffici aperti al pubblico che in ciascuna aula di udienza civile, con relazioni depositate il 6-5-2020;

Visti i precedenti decreti organizzativi di questa presidenza n. 45, 49, 50, 58, 63, 64, 64, e 66 del 2020;

Visto il parere espresso dal C.O.A. in data 6-5-2020, che ha comunicato di condividere allo stato i criteri di seguito indicati;

## **DISPONE**

1) nel periodo tra il 12-5-2020 e sino al 31-7-2020, potranno trattarsi:

a) i procedimenti a trattazione prioritaria (imputati sottoposti a misure cautelari custodiali o misure di sicurezza o misure di prevenzione, per i fatti per cui è processo) indicati nelle linee guida della Corte d'appello del 28-4-2020, con i limiti di forma consentiti dal disposto dell'ultima parte del comma 12-bis dell'art. 83 D.L. 18/2020 (introdotta dall'art. L. 28/2020), se le persone contemporaneamente presenti non superino il numero massimo stabilito dal RSSP ed indicato nella tabella al punto 8, e sempreché il giudice verifichi e attesti a verbale, la sussistenza in concreto delle condizioni che consentano di evitare <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, disponendo in caso contrario il rinvio del processo;

b) i procedimenti relativi a imputati sottoposti a misure cautelari non custodiali (coercitive o interdittive) per i fatti per cui è processo, **solo se vi è espressa richiesta di trattazione da parte del difensore o dell'imputato e,**



in ogni caso, sempreché sussistano i predetti requisiti massimi numerici di presenze nell'aula, e il giudice verifichi, e attesti a verbale, la sussistenza in concreto delle condizioni che consentano di evitare <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, disponendo in caso contrario il rinvio del processo;

c) i procedimenti di riesame relativi a misure cautelari reali, **qualora ne facciano espressa richiesta le parti**, sempreché sussistano i predetti requisiti massimi numerici di presenze nell'aula, e il giudice verifichi, e attesti a verbale, la sussistenza in concreto delle condizioni che consentano di evitare <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, disponendo in caso contrario il rinvio del processo;

d) i procedimenti fissati per la discussione, sempreché il giudice verifichi, e attesti a verbale, la sussistenza concreta delle condizioni che consentano di evitare <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, e non sia superato il predetto numero massimo di presenze nell'aula, disponendo in caso contrario il rinvio del processo;


2) devono essere trattati, per legge, i procedimenti per convalide di arresto e di fermo ed i procedimenti con rito direttissimo, per i quali resta operante il decreto di questa presidenza n. 63 in data 3-4-2020 ed i protocolli eventualmente concordati con il C.O.A., fermo restando il divieto di superamento del numero massimo di presenze nell'aula, innanzi indicate;

3) Tutti i processi dovranno essere calendarizzati con distanziamento orario tale da impedire sovraffollamenti e la sovrapposizione di afflusso e uscita di persone, ed assicurando almeno un quarto d'ora di distacco tra la prevedibile fine di un procedimento e l'inizio del successivo;

4) è obbligatorio, durante le udienze penali, l'utilizzo da parte di tutti i soggetti presenti nelle aule di udienza, di mascherine protettive delle vie respiratorie, e se possibile anche degli schermi a visiera;

5) Tutti gli altri procedimenti penali che non rientrano fra quelli innanzi indicati, in qualunque fase si trovino, dovranno essere rinviati a data successiva **al 31-7-2020**, e nella calendarizzazione successiva dovrà tener conto della prossimità dei termini di prescrizione, e dell'esigenza di evitare il sovraffollamento, fissando un numero massimo di dieci processi per ciascuna udienza, ad orari opportunamente distanziati in funzione degli incumbenti da fare. Per tutti i processi rinviati trova applicazione, ex lege, il disposto del comma 9 dell'art. 83 D.L. 18/2020.

6) per i processi penali con un numero rilevante di parti, difensori, ed altri soggetti coinvolti nel processo, che per motivi di sicurezza sanitaria, in base ai requisiti massimi di capienza, non possano essere trattati nelle aule presenti nel Tribunale, si individueranno luoghi alternativi che offrano capienza



sufficiente e condizioni di sicurezza adeguate per la trattazione, d'intesa tra il Tribunale, Procura della Repubblica, COA e Camera penale.

7) Vanno osservate anche all'interno degli Uffici le regole generali di prudenza e di igiene indicate dall'Autorità sanitaria per la prevenzione del rischio di contagio. E' obbligatorio l'utilizzo di mascherine protettive per tutti coloro che operano o entrano nel Palazzo di Giustizia. In mancanza di guanti – o in caso di impossibilità di uso di essi – saranno a disposizione igienizzanti posizionati negli Uffici.

8) Nell'utilizzo delle aule di udienza, dovranno osservarsi le seguenti indicazioni di capienza massima di persone (inclusi magistrati e personale d'ufficio) dettate dal medico competente del Tribunale per la medicina preventiva e dal R.S.S.P.:

<b>aula penale A secondo piano</b>	<b>aula penale B secondo piano</b>	<b>aula penale GIP secondo piano</b>
<b>max 11 persone + 1 detenuto per ogni cella</b>	<b>max 28 persone + 1 detenuto per ogni cella</b>	<b>max 15 persone</b>

9) È confermato fino al 31 luglio 2020, l'orario di accesso per il pubblico alle cancellerie, fissato con il decreto n. 58 del 18 marzo 2020, dalle ore 9,00 alle ore 11,30, fatta salva la possibilità di accesso per atti assolutamente indifferibili nell'orario ordinario; il sabato resta limitato all'accesso per atti urgenti assolutamente indifferibili.

10) Con separati provvedimenti, d'intesa con il dirigente amministrativo, saranno disciplinati i turni del personale sino al 31 luglio 2020, sulla base delle indicazioni della circolare del Ministero della Giustizia del 2-5-2020.

Si comunichi a tutti i magistrati, togati ed onorari, e ai Giudici di pace, al Procuratore della Repubblica, al Presidente della Corte d'Appello ed al Procuratore Generale, al Presidente del C.O.A., al dirigente amministrativo, ai direttori delle cancellerie, e a tutto il personale amministrativo del Tribunale e del Giudice di Pace, nonché al direttore dell'Ufficio UNEP, ed al C.S.M.

Si pubblichi altresì sul sito del Tribunale.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Matera, 6 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale

